



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 2788/2019

Determinazione n. 2080 del 23/10/2019

Oggetto: PRINT AND PACKAGING S.R.L. - D.LGS. 152/06 E S.M.I. - PARTE II - TITOLO III BIS - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LO STABILIMENTO SITO A MARANO TICINO IN VIA SEMPIONE N. 9

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, abbreviata in IPPC;
- la direttiva citata è disciplinata in Italia con il D.Lgs. 152/06, Parte II, Titolo III bis, che norma l'Autorizzazione per nuovi impianti e per modifiche di impianti esistenti;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione o parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Considerato che in data 10 agosto 2017, prot. prov. n. 27952, è pervenuta da parte della ditta Print and Packaging S.r.l. istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento sito a Marano Ticino, via Sempione n. 9, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC: "Categoria 6.7 – Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno";

Visti gli atti della prima seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 5 ottobre 2017, conclusasi con richiesta di integrazione della documentazione agli atti;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 20/12/2017, prot. Prov. n. 42710;

Vista la nota della Provincia, prot. Prov. n. 968 dell'11 gennaio 2018 con la quale si richiede il completamento delle integrazioni presentate;

Vista la documentazione presentata dalla Ditta in data 17/12/2018, prot. Prov. n. 40348;

Visti gli atti della seconda seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 13/03/2019, conclusasi con la richiesta di documentazione finalizzata a risolvere le problematiche evidenziate da Acqua Novara VCO S.p.A. in materia di allontanamento delle acque meteoriche;

Viste la nota trasmessa dalla ditta in data 24/04/2019 prot. Prov. n. 11943 nella quale viene indicato che si è provveduto a contattare un geologo per la realizzazione di una prospezione al fine di determinare le caratteristiche drenanti del sito dello stabilimento;

Dato atto che in data 6/08/2019, prot. Prov. n. 22395, la Provincia ha sollecitato la Ditta alla presentazione a Provincia ed Acqua Novara VCO S.p.A. di tutta la documentazione necessaria al Gestore della Pubblica Fognatura per esprimere il parere di competenza;

Considerato che in data 4 settembre 2019, prot. Prov. n. 24610, la Ditta ha trasmesso copia della relazione idrogeologica nelle conclusioni della quale si legge che la prova di percolazione ha permesso di indicare un valore di permeabilità "scarso" e che le caratteristiche stratigrafiche e idrogeologiche del terreno in esame non consentono l'utilizzo di pozzi perdenti e rendono problematica anche la dispersione mediante subirrigazione;

Vista la nota di Acqua Novara Vco S.p.A., prot. Prov. n. 28370 del 15/10/2019 nella quale si prende atto dell'autocertificazione di assimilazione delle acque reflue industriali ad acque reflue domestiche ai sensi del D.P.R. 227/2011 e in merito alle acque meteoriche viene indicato che qualora da parte della Ditta vi fossero manutenzioni e/o modifiche della rete acque bianche, occorre venga preso in considerazione un recapito diverso dalla rete fognaria pubblica, come previsto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. e Regolamento A.T.O. 1 Piemonte;

Dato atto che ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90, comma 7, viene considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione;

Dato atto che, dalla valutazione effettuata, l'attività risulta condotta conformemente a quanto riportato nella BAT di settore applicabile "Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents";

Rilevato che ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX del medesimo Decreto, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali;

Dato atto che la documentazione relativa alla domanda di AIA è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-quater, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Considerato che il sito dell'impianto in esame è classificato, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, come "Area produttiva configurata e di completamento" compatibile con le attività di cui trattasi;

Ritenuto di poter rilasciare il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla ditta Print and Packaging S.r.l. per lo stabilimento sito a Marano Ticino, via Sempione n. 9, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC: "Categoria 6.7 – Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno";

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze delle sedute di Conferenza di Servizi, riunitasi presso la sede della Provincia, nelle sedute del 5 ottobre 2017 e del 13 marzo 2019, i cui verbali si intendono qui integralmente richiamati;

- di rilasciare, ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Print and Packaging S.r.l. con sede legale e stabilimento a Marano Ticino in via Sempione n. 9 per lo svolgimento dell'attività riportata nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di seguito indicata: "Categoria 6.7 – Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno"
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'Allegato IX alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, Autorizzazione allo scarico;
- di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nel presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili;
- di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. saranno programmati da ARPA Piemonte con modalità e frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del Gestore. Sulla base dei risultati dei controlli, l'Autorità competente potrà assumere i provvedimenti di cui al successivo comma 9 del medesimo articolo;
- che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione entro dieci anni dalla data del presente provvedimento oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento potrà essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Novara, anche su proposta delle altre Amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che la presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nella documentazione presentata dal Gestore per la capacità produttiva di 2500 t/anno di alluminio lavorato nei suoi vari spessori e grammature, con un consumo di lacche, inchiostri e vernici pari a circa 500 t/anno nel loro stato liquido e di 460 t/anno di acetato di etile;
- che le eventuali modifiche dell'installazione, successive al presente atto, saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controlli dei relativi misuratori/totalizzatori;
 - deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua ed in aria;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'attività da parte del Gestore secondo quanto definito nel successivo paragrafo "Piano di Monitoraggio e Controllo";
- di fissare il termine di 60 giorni dalla data della presente per la presentazione di una proposta di ubicazione dei punti di monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo, come previsto dall'art. 29-sexies, comma 6 -bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in funzione dell'andamento locale della falda. La proposta dovrà

indicare altresì i parametri che si ritiene siano da controllare in funzioni delle attività dello stabilimento. Le prime analisi dovranno essere effettuate entro un 18 mesi dalla data del presente provvedimento e trasmesse unitamente al primo piano di monitoraggio utile, salvo il caso di risultati superiori ai limiti di legge. In questo ultimo caso gli esiti degli autocontrolli dovranno essere trasmessi non appena disponibili a Provincia, Comune ed ARPA;

- di fissare il termine di 30 giorni dalla data del presente provvedimento per la presentazione della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. La verifica deve essere condotta applicando la procedura di cui all'Allegato 1 del Decreto 15 aprile 2019 n. 95;
- che il Gestore trasmetta a Provincia e ad ARPA il piano di dismissione dell'Azienda almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Dovrà inoltre comunicare, ai medesimi Enti, la cessazione definitiva delle attività, eseguendo, entro 60 giorni da essa, gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture ed i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito;
- di precisare che durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. L'attività autorizzata deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. attuando di conseguenza tutti gli accorgimenti tecnologici e gestionali a salvaguardia della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

PRESCRIZIONI GENERALI E GESTIONALI

1. Per mantenere la prestazione ambientale complessiva, il Gestore dovrà implementare, entro 6 mesi dalla data del presente provvedimento, un Sistema di Gestione Ambientale, prevedendo l'aggiornamento periodico delle procedure e dei programmi di addestramento per la formazione di tutti gli operatori presenti sull'impianto;
2. i sistemi di gestione della sicurezza dovranno essere costantemente aggiornati e le procedure rese note a tutti gli addetti presenti in stabilimento;
3. i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono garantire che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche visive effettuate su reattori, serbatoi, bacini di contenimento, vasche, pavimentazioni impermeabili ecc. devono essere documentate e registrate, con cadenza almeno mensile, per la verifica da parte dell'Autorità competente;
4. deve essere predisposto un programma per l'individuazione e la riparazione delle perdite;
5. le attività di taratura e manutenzione, su componenti impiantistiche finalizzate al controllo degli impatti ambientali, devono essere registrate e la documentazione resa disponibile agli Enti di controllo ;
6. deve essere garantita l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente. Deve essere eseguita almeno una volta nel corso della durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la verifica di tenuta dei serbatoi attraverso controlli non distruttivi (es. emissioni acustiche e/o specifiche modalità previste da normative specifiche);
7. in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
8. la Ditta dovrà essere dotata di procedure di emergenza da applicare in caso di emissioni non previste e incidenti che possono avere conseguenze dal punto di vista ambientale. Il piano di emergenza

deve prevedere la descrizione dettagliata delle attrezzature che possono essere usate per far fronte a problemi di inquinamento (materiali assorbenti inerti, dispositivi per bloccare sversamenti o perdite accidentali di liquidi ecc.). Gli eventuali materiali assorbenti contaminati dovranno essere avviati a smaltimento in conformità alla normativa vigente sui rifiuti;

9. in caso di malfunzionamenti che possano avere risvolti ambientali, il Gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive. In caso di malfunzionamenti che dovessero dare origine a problematiche ambientali, il Gestore dovrà darne pronta comunicazione ad ARPA, Comune e Provincia;
10. il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventi incidentali. A tal fine deve dotarsi di apposite procedure per la loro gestione, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato ed ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali;
11. il Gestore dovrà operare in modo da evitare problematiche ambientali nel caso di assenza temporanea di corrente elettrica;
12. il Gestore dovrà prevedere personale adeguatamente informato per interventi immediati ai fini di minimizzare gli eventi incidentali. Tali eventi devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'ARPA ed al Comune. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, quindi tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta alla Provincia e ad ARPA. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuovere le cause e per mitigare quanto possibile le conseguenze. Deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione;
13. in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori LowNOx. In caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, ove possibile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);
14. i consumi idrici ed energetici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi;

RUMORE

15. L'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Marano Ticino;
16. qualora nell'arco della durata dell'Autorizzazione, l'azienda modifichi le proprie emissioni sonore a seguito di installazione di nuovi impianti o macchinari, dovrà essere effettuata opportuna Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e, qualora fosse necessario, il relativo collaudo acustico teso a verificare la bontà della Verifica previsionale ed il rispetto dei limiti normativi vigenti (cfr. D.G.R. 2/02/04, n. 9- 11616, comma 4, p.to 13);
17. i rilievi fonometrici dovranno essere ripetuti in occasione dei riesami dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o ad ogni modifica sostanziale delle emissioni sonore.

SUOLO/SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

18. Deve essere periodicamente verificato lo stato delle pavimentazioni delle aree di lavoro, dei bacini di contenimento, dei serbatoi, nonché dei pozzetti, dell'intera rete di raccolta delle acque;

19. in caso di incidenti con rischio di contaminazione delle matrici ambientali dovranno essere prontamente messi in atto interventi di messa in sicurezza di emergenza e avviate le procedure operative e amministrative previste dalla normativa in materia di siti contaminati. I risultati delle attività di monitoraggio dovranno essere trasmessi non appena disponibili a Provincia ed ARPA. Nel caso di rilevamento di valori di concentrazione degli inquinanti superiori alle CSC imposte dalla Tab. 2 dell'allegato 5 alla parte IV-Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovrà essere effettuata immediata comunicazione come previsto dalla normativa vigente in materia di siti contaminati.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

20. Tutti i rifiuti prodotti devono essere classificati ed identificati con codici CER, al fine di individuare la forma di gestione (recupero e/o smaltimento) più adeguata alle loro caratteristiche chimico-fisiche;

21. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

22. il Gestore si avvarrà del deposito temporaneo per tutte le categorie di rifiuto dichiarate, garantendo il rispetto delle condizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

23. nell'avvalersi del deposito temporaneo, il Gestore dovrà rispettare gli adempimenti di cui ai seguenti punti:

- le aree di deposito di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- il deposito deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;
- ciascuna area di deposito deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Devono essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
- la superficie delle aree di deposito degli eventuali rifiuti liquidi di natura corrosiva deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti;
- i contenitori e/o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
- i contenitori e/o i serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
- i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- i rifiuti liquidi devono essere depositati in serbatoi o in contenitori mobili dotati di opportuni dispositivi anti traboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta

efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Lo stoccaggio di fusti e cisternette deve avvenire al coperto, su platea impermeabile e con la presenza di adeguati bacini di contenimento;

- gli eventuali rifiuti fini dovranno essere protetti dal dilavamento ad opera delle acque meteoriche;
 - i serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso. In caso di più contenitori, la capacità deve essere almeno pari alla capacità del contenitore maggiore e comunque non inferiore ad un terzo della capacità complessiva dei rifiuti stoccati;
 - i recipienti fissi o mobili, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
 - il deposito di eventuali batterie al piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
24. il Gestore ha l'obbligo di archiviare e conservare, per renderli disponibili all'Autorità competente, tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate; il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, Campionamento, Analisi, Metodiche standard – Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione ad analisi degli eluati. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
25. il Gestore è comunque tenuto ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli eventuali aggiornamenti normativi di riferimento.

SCARICHI IDRICI INDUSTRIALI E DOMESTICI

26. Si prende atto dell'autocertificazione di assimilazione delle acque reflue industriali ad acque reflue domestiche, ai sensi del D.P.R. 227/2011. In questi scarichi la Ditta non potrà scaricare nessun refluo di tipologia industriale e/o rifiuto;
27. la Ditta non potrà scaricare in pubblica rete fognaria nessuna tipologia di rifiuto;
28. qualora l'attività cambi, comportando caratteristiche quali-quantitative dello scarico diverse da quelle preesistenti, dovrà essere presentata istanza di modifica;
29. in merito alle acque meteoriche, qualora da parte della Ditta vi fossero manutenzioni e/o modifiche della rete acque bianche, occorre che venga preso in considerazione un recapito diverso dalla rete fognaria pubblica, come previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e Regolamento A.T.O. 1 Piemonte.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

30. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;
31. i valori limite di emissione fissati nell'Allegato A rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;

32. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Relativamente ai postcombustori, la temperatura in uscita dalla camera di post combustione deve essere controllata e registrata in continuo;
33. qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
34. la presente autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare la Parte II "Emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide";
35. la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti, non appena disponibili, devono essere trasmessi a Provincia ed ARPA secondo il format in allegato al presente provvedimento;
36. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM / UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata. E' possibile consultare al seguente link <http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera> il documento predisposto da Arpa Piemonte "Norme tecniche di riferimento per le emissioni in atmosfera";
37. i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico degli stessi in atmosfera, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, realizzate e posizionate secondo le norme UNI (UNI EN 15259). La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione. Al fine di permettere un adeguato accesso per campionamenti/controlli, dovranno essere predisposti, presso tutti i punti di emissione, scale dotate di protezioni fisse e sistemi anti-caduta ai fini di renderli accessibili in sicurezza;
38. tutti i camini dovranno essere identificati con idonea cartellonistica riportante la relativa denominazione (come da quadro riassuntivo); le emissioni provenienti dalla macchina lavapezzi dovranno essere trattate in uno dei due impianti di postcombustione esistenti. Entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, il Gestore dovrà indicare il punto di emissione prescelto per il convogliamento;
39. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco;
40. annualmente dovrà essere redatto e trasmesso contestualmente al Piano di Monitoraggio e Controllo, il Piano di Gestione dei Solventi ai sensi dell'Allegato III – Parte V - alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Dovranno altresì essere forniti i dati di cui al p.to 4 della Parte I dell'Allegato III alla Parte V del suddetto decreto, relativi all'anno solare precedente, come emersi dal piano stesso, dimostrando la conformità al valore limite di emissione totale, nonché ai valori limite per le emissioni convogliate e diffuse;

41. per le emissioni convogliate, la verifica della conformità deve essere effettuata con una campagna di rilevamento ai camini con un numero di misurazioni periodiche adeguato, affinché la valutazione dell'output O1 sia rappresentativa dell'emissione globale annua a camino, tenuto conto della variabilità dei processi e delle produzioni; a tal fine possono essere utilizzati anche gli esiti degli autocontrolli periodici. I valori misurati in kgC e KgSolvente/h devono essere moltiplicati per le ore lavorative annue in modo da ottenere il flusso di massa di carbonio e solvente totale annuo;
42. la verifica della conformità per le emissioni convogliate deve essere effettuata paragonando il valore O1 ottenuto dalle misure con il valore limite per le emissioni convogliate espresso anch'esso in kgC e kgSolvente/h. Il valore limite si ottiene moltiplicando i valori limite autorizzati in flusso di massa di carbonio e/o solvente riferiti ai camini considerati sorgenti emissive, per le ore lavorative annue;
43. le emissioni diffuse dovranno essere quantificate mediante una delle formule indicate al punto 3 della Parte V dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., mentre il valore limite da rispettare è pari al 20% dell'imput di solvente organico;
44. i risultati dei campionamenti analitici necessari per verificare la conformità ai valori limite di emissione degli scarichi gassosi convogliati e di emissione diffusa devono essere trasmessi (anche in forma aggregata) insieme al Piano di Gestione dei Solventi. Tutti i dati, i calcoli e le valutazioni utilizzati per ottenere le voci di Input e di Output devono essere esplicitati nel Piano di Gestione dei Solventi (ad esempio ore di funzionamento annue, quantità di rifiuti/reflui smaltiti, condizioni di processo ecc.).

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

45. Il piano di monitoraggio e controllo deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'AIA sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore;
46. per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori preferibilmente accreditati;
47. le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione;
48. le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate nella tabella sotto riportata. I controlli dovranno essere effettuati con le cadenze indicate per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione. I dati analitici dovranno essere presentati anche in formato grafico, per una maggiore facilità di lettura;
49. gli esiti del "Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo" devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'Allegato 2, capitolo H, par. "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio" del Decreto 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs. 4/08/99 n. 372;
50. la relazione di cui al precedente capoverso dovrà essere inviata a Provincia, ARPA, Comune, Acqua Novara VCO S.p.A. ed A.S.L. NO entro il 31 marzo di ogni anno tramite PEC. Resta comunque inteso che la Ditta, in qualunque momento, deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso. La prima relazione completa dovrà essere trasmessa entro il 31 marzo 2021, mentre entro il 31 marzo 2020 dovrà comunque essere trasmesso il Piano gestione Solventi;

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
--

Risorsa idrica					
Tipologia (es. acqua da pozzo, da acquedotto ecc.)	Anno di riferimento	Fase di utilizzo	Frequenza di lettura	Consumo totale annuo (m ³ /anno)	Consumo annuo specifico (m ³ /t prod. finito, se calcolabile)
Risorsa energetica					
Energia elettrica	Anno di riferimento	Frequenza di lettura		Consumo totale annuo (kWh/anno)	Consumo annuo specifico (kWh/t prod. Finito, se calcolabile)
Energia termica	Anno di riferimento	Frequenza di lettura		Consumo totale annuo (kWh/anno)	Consumo annuo specifico (kWh/t prod. finito, se calcolabile)
Emissioni puntuali in atmosfera					
Punti di emissione E1,E2, E3, E4					Analisi annuali (allegare report analitici)
Punti di emissione A, B, C					Analisi triennali (allegare report analitici)
Sui restanti punti di emissione riportati nel QRE non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni.					
Rumore					
In occasione di modifiche impiantistiche o rinnovo AIA					
Rifiuti					
Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltimento (t)		Quantitativo rifiuti/quantitativo prodotto finito
Pericolosi					
Non pericolosi					
Analisi acque sotterranee				Frequenza ogni cinque anni	
Analisi suolo				Frequenza ogni dieci anni	

- che copia del presente provvedimento sia sempre custodita presso l'installazione;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni. La presente autorizzazione è valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni e/o immobili in cui intende effettuare le operazioni autorizzate;
- che copia del presente provvedimento sia messa a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet istituzionale della Provincia;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa agli Enti intervenuti nel procedimento;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni o provvedimenti, comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

IL DIRIGENTE
(ROSSI GIACOMO)
sottoscritto con firma digitale

SEGUONO ALLEGATI

STABILIMENTO: PRINT AND PACKAGING S.R.L.							CODICE STABILIMENTO: 003091/10				
RIFERIMENTO PLANIMETRIA: Tav. 1 maggio 2018 Planimetria con condotti sotto copertura / Tav. 2 maggio 2018 Planimetria con condotti sopra copertura							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	[Kg/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E1	Laccatura e stampa	25000	24	Cont.	150	COV CO NOx	20 100 150	0,5 2,5 3,75	12	0,92	Postcombustore
E2	Macchine da stampa e 7 colori	25000	24	Cont.	110	COV CO NOx	20 100 150	0,5 2,5 3,75	11	1	Postcombustore
E3	Rettifica cilindri	1500	n.d.	Disc.	Amb.	Polveri Totali	10	0,015	8	0,3	F.T.
E4	Rifilatura alluminio	7500	6	Cont.	Amb.	Polveri Totali	10	0,075	16	0,4	C+F.T.

STABILIMENTO: PRINT AND PACKAGING S.R.L.							CODICE STABILIMENTO: 003091/10				
RIFERIMENTO PLANIMETRIA: Tav. 1 maggio 2018 Planimetria con condotti sotto copertura / Tav. 2 maggio 2018 Planimetria con condotti sopra copertura							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	[Kg/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
RCA1	Locale cucina colori	n.d.	24	Cont.	Amb.	COV	20	-	7	0,35	-
RCA2	Locale cucina colori	n.d.	24	Cont.	Amb.	COV	20	-	7	0,35	-
A	Caldaia 697 kW	960	24	Cont.	250	NO _x (come NO ₂)	350*	-	8	0,6	-
B	Caldaia 465 kW	640	24	Cont.	215	NO _x (come NO ₂)	350*	-	8	0,4	-
C	Caldaia 1516 kW	2280	24	Cont.	150	NO _x (come NO ₂)	350*	-	8	0,4	-
SF1, 2, 3, 4	Sfiati di emergenza										

* Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

A far data dal primo gennaio 2030, i limiti da rispettare saranno i seguenti: polveri 5 mg/Nm³ e NO_x 250 mg/Nm³ (tenore di ossigeno 3%)

Report Verifica adeguatezza punto di prelievo e caratterizzazione flusso gassoso secondo la UNI EN ISO 16911-1, UNI EN 15259, 13284-1										
Composizione Gas:	O2:		% v/v	CO2:		%v/v	Umidità		% v/v	
Pressione Atmosferica:	Patm:		mbar	Cond.Meteocl.						
Fattore di taratura Pitot:		Tipo Pitot:	S	Sezione prelievo :			orizzontale			
			L				verticale			
Posizionamento sezione di prelievo (Rif.UNI EN ISO 16911-1/ UNI EN 15259) 5 diametri idraulici a monte/2 diametri idraulici a valle da ostacoli (curve, ecc), 5 diametri dallo sbocco a camino :							SI	NO		
presenza di dispositivi di raddrizzamento del flusso :							SI	NO		

Nel caso in cui NON risulti rispettato il requisito dei diametri sopra riportato o la presa sia posta su un tratto orizzontale del condotto, ad esclusione dei camini a tiraggio naturale, riportare le seguenti valutazioni in accordo al punto 6.2.1, lettera c, della norma UNI EN 15259:2008.

Bocchello di misura n°.... :							Ora inizio misure:													
Affondamento (i) nr. :	1		2		3		4		5		6		7		8		9.....12+4/m ²		Media <x _i >	Condizione
cm																				
Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		< 15°
Flusso negativo locale	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		NO
ΔP [Pa]																				
T [°C]																				
v [m/sec]																			Rapporto v max/v min	v max _i / v min _i < 3:1
Bocchello di misura n°.... :							Ora inizio misure:													
Affondamento (i) nr.:	1		2		3		4		5		6		7		8		9.....12 +4/m ²		Media <x _i >	Condizione
cm																				
Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		< 15°
Flusso negativo locale	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		NO
ΔP [Pa]																				
T [°C]																				
v [m/sec]																			Rapporto v max/v min	v max/v min < 3:1

MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE

		inquinante 1	inquinante 2	inquinante 3	inquinante 4	inquinante 5	Tarature (qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino)		
orario camp. o durata (min)	metodo							tipo di miscela di gas	
		flusso di campionamento [l/min]						inquinante 1	concentrazione dei singoli componenti presenti
		Diametro interno ugello polveri (mm)							inquinante 2
		Diametro filtro polveri (mm)							inquinante 3
		Tipologia filtro polveri							inquinante 4
		eventuale marca e matricola degli analizzatori impiegati ⁽¹⁾							inquinante 5
		data effettuazione ultima taratura							
metodica analitica							Grafici di eventuali parametri con misure in continuo		
limite di rivelabilità									
conc. prima prova (E1) *	campionamenti								
conc. seconda prova (E2) *									
conc. terza prova (E3) *									
conc. quarta prova (E4) *									
conc. quinta prova (E5) *									
livello di emissione medio (\bar{E}) *	analisi dei dati						Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile dell'autocontrollo		
flusso di massa ($\bar{E} \cdot Q$) **									
deviazione standard (s)									
coeff. di variazione (s / \bar{E})									
livello emissivo ($\bar{E} + s$)									
flusso di massa [$Q \cdot (\bar{E} + s)$] **									
concentrazione autorizzata									
flusso di massa autorizzato									

(1) è necessario fornire tale indicazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più principi di misura.

* valore in concentrazione così come previsto dal provv. autorizzativo ** prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti

